

deliberazione n. 46

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE TERRITORIALI
SU CUI POSSONO FORMARSI AGGREGAZIONI DI CONSUMATORI DI ENERGIA ELETTRICA,
AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DI CLIENTI IDONEI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 SETTEMBRE 2001, N. 55

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g. : proposta di atto amministrativo n. 55/01, a iniziativa della Giunta regionale "Individuazione delle aree territoriali su cui possono formarsi aggregazioni di consumatori di energia elettrica, ai fini della qualificazione di clienti idonei, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79" dando la parola al Consigliere di mag-

gioranza Roberto Tontini e al Consigliere di minoranza Enrico Cesaroni relatori della 3^a Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta della Giunta regionale sull'individuazione delle aree territoriali su cui possono formarsi aggregazioni di soggetti consumatori di energia elettrica ai fini della qualificazione di "clienti idonei";

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della l.r. 17 gennaio 1992, n. 6 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio artigianato e industria, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla

Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di individuare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, il territorio regionale quale area territoriale entro la quale sono ubicati i consumi delle imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese costituiti anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili che, in possesso dei requisiti di consumo stabiliti dall'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5 bis del d.lgs. 79/1999, alle decorrenze previste dagli stessi commi, possono acquisire la qualifica di "cliente idoneo".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Giuseppe Ricci

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Marco Amagliani

f.to Guido Castelli